



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

CONCERNENTE CRITERI E PROCEDIMENTI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 25.10.2007

Art. 1 – Oggetto - Riferimenti normativi

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, i requisiti per l'accesso ai servizi e/o ai contributi e benefici economici erogati dall'Amministrazione Comunale e la situazione economica del nucleo familiare del richiedente sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 e degli artt. 4 c. 2 del D.Lgs. n° 109/98 come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 e 6 c. 3 del D.P.C.M. n° 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n° 242/2001 e dal presente regolamento in materia. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli anche da parte della G.F., presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Art. 2 – Tipologia dei controlli

L'Amministrazione Comunale provvederà ad espletare i seguenti controlli:

1. Controlli a campione nella misura del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato come esercizio finanziario. Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà avendo come riferimento la numerazione di protocollo d'entrata delle istanze medesime.

2. Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti, e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e qualora le dichiarazioni risultino:

- a) palesemente inattendibili;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Vengono effettuati controlli per le seguenti finalità:

- controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
- controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
- controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

L'Amministrazione Comunale in sede d'istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, finalizzati alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art. 3 – Procedimento sui controlli

Nell’ambito dei criteri indicati all’articolo precedente verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive che presentano:

- a) somma dei redditi Irpef ed Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo di locazione;
- c) somma dei redditi Irpef ed Irap superiore al canone annuo di locazione di un valore non superiore al 30%;
- d) valore I.S.E. inferiore al canone annuo di locazione;
- e) valore I.S.E. inferiore alla soglia di “povertà assoluta nuclei con 2 componenti”, calcolata dall’indagine annuale I.S.T.A.T. Per determinare la soglia di povertà ad una famiglia con un numero di componenti diverso da due, si applicano i seguenti coefficienti:

Composizione nucleo familiare Coefficienti

- | | |
|---|------------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,33 |
| 4 | 1,63 |
| 5 | 1,90 |
| 6 | 2,16 |
| 7 | e più 2,40 |

La soglia di povertà assoluta viene aggiornata annualmente su proposta della Giunta Comunale, utilizzando come riferimento gli indici annuali I.S.T.A.T. per il calcolo della ricchezza delle persone e delle famiglie. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell’interesse del richiedente, questi verrà invitato a partecipare attivamente in uno spirito di reciproca collaborazione al procedimento di controllo.

L’Ufficio Controllo I.S.E.E., in applicazione di quanto previsto all’art. 3 del D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs. 130/2000 e relativi D.P.C.M. n° 221/1999 e n° 242/2001, compilerà una griglia di rilevazione redditi non fiscalmente imponibili e/o rendite che non costituiscono redditi (altri contributi comunali, CISA..). Con la stessa scheda si provvederà all’identificazione dei nuclei familiari estratti, della genitorialità e del carico Irpef , per i minori. Si procederà all’esclusione delle domande per la concessione delle prestazioni sociali agevolate, nei seguenti casi:

1. accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritieri;
2. assenza di motivazioni in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
3. assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all’importo del canone di locazione attualmente corrisposto;
4. assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni da parte del richiedente – con ulteriore dichiarazione sostitutiva – per giustificare contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova del mantenimento delle necessità medie di sostentamento del proprio nucleo familiare, così come determinato ai sensi del presente regolamento dall’Amministrazione Comunale, non essendo altresì soggetto preso in carico dai Servizi Sociali;
5. accertamento della perdita dei requisiti inerenti la partecipazione della domanda all’ammissione del contributo.

Il richiedente esprime nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva dovrà preventivamente contenere l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Art. 4 – Fasi dei controlli

Prima fase.

Ogni Ufficio provvede all'estrazione a campione delle domande presentate; inoltra tutta la documentazione relativa alla richiesta del singolo servizio o la singola agevolazione, all'Ufficio Controllo I.S.E.E. Stessa procedura deve essere adottata per le dichiarazioni sostitutive qualora sussistano ragionevoli dubbi.

L'Ufficio Controllo I.S.E.E. provvede a comunicare con lettera raccomandata a/r, inviata al richiedente, che la dichiarazione sostitutiva presentata è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali viene sottoposta a controllo. Vengono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti.

L'Ufficio Controllo I.S.E.E. provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso all'Amministrazione Comunale.

Seconda fase.

Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio Controllo I.S.E.E. provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di Legge.

Si provverà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'Ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

A tal fine, in caso di necessità, l'Amministrazione attiverà coordinamenti e/o convenzioni e/o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di competenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, l'Ufficio competente, richiedente il controllo, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Terza fase.

Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento dirigenziale.

Art. 5 – Errori sanabili e/o imprecisioni

Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni, ecc., che non costituiscono falsità (dati anagrafici con cifre di nascita invertite o con l'indicazione dell'anno in corso invece dell'anno di nascita, la non incidenza effettiva sul procedimento in corso, ecc...), i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare od a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.